



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.  
REGISTRO UFFICIALE  
0009456 - 30/12/2014  
USCITA  
Allegati : 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

FM/COO: me

Roma, 30 DIC. 2014

**Spett. le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**commercialisti e degli esperti contabili**  
**di SIENA**  
**Via Garibaldi 29**  
**53100 Siena (SI)**

Inviato a mezzo e-mail

*Oggetto: PO 283/2014 \_ tariffa\_liquidazione parcelle a seguito emanazione DM 20 luglio 2012, n. 140*

In relazione al quesito formulato lo scorso 20 ottobre, relativo alla possibilità di procedere alla liquidazione delle parcelle in base ai parametri indicati dal DM 20 luglio 2012, n. 140, si osserva quanto segue.

A seguito dell'emanazione del decreto parametri si pone il problema se il Consiglio dell'Ordine possa rilasciare il parere di liquidazione parcelle su richiesta dell'iscritto ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, ovvero se lo possa rilasciare nei casi di liquidazione giudiziale dei compensi, ex art. 2233 cod. civ..

Al fine di fornire utili indicazioni in merito alle questioni sollevate appare utile richiamare il contenuto dell'informativa del Consiglio Nazionale del 7 marzo 2012, n. 21 (versione rettificata) e di ribadirne alcuni concetti.

Nell'informativa si era evidenziato che, essendo state abrogate le tariffe professionali, implicitamente fosse venuta meno la necessità di rilasciare il parere per l'emissione dei decreti ingiuntivi ex artt. 633<sup>1</sup> - 636<sup>2</sup> cod. proc. civ.. In particolare per quel che riguarda la nostra professione, occorre far riferimento

<sup>1</sup> L'art. 633 c.p.c. dispone che "Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

1. se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
2. se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
3. se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione."

<sup>2</sup> L'art. 636 cod. proc. civ. dispone che "Nei casi previsti nei nn. 2 e 3 dell'articolo 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.

alle previsioni dell'art. 633, comma 1, n. 3 del cod. proc. civ. che prevedono per l'emissione del decreto ingiuntivo un'ipotesi di prova privilegiata predisposta dal creditore a tutela dei crediti relativi ad onorari derivanti da una tariffa legalmente approvata. Il parere di liquidazione rilasciato dal Consiglio dell'Ordine doveva accompagnare la parcella del professionista, ad esclusione del caso in cui vi fosse una tariffa obbligatoria. Essendo stata abrogata la tariffa dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, quale tariffa professionale legalmente approvata, non ricorrono più le condizioni previste dall'art. 633, comma 1, n. 3 del cod. proc. civ. e dall'art. 636 cod. proc. civ. Conseguentemente è venuta meno anche la funzione del parere di liquidazione, essendo questo lo strumento mediante il quale l'Ordine esprime una valutazione tecnica sulla corretta applicazione della tariffa professionale. Il ricorso al procedimento monitorio per l'emissione del decreto ingiuntivo a seguito dell'abrogazione delle tariffe legalmente approvate sarà possibile solo nel caso in cui il professionista potrà dare prova del suo credito in forma scritta, attraverso l'accordo siglato con il cliente. Questa impostazione è stata avvalorata anche dal decreto dell'11 ottobre 2012<sup>3</sup> del Tribunale di Varese e dalla sentenza del Tribunale di Verona del 25 settembre 2013<sup>4</sup>.

A conclusioni non dissimili giunge anche il Consiglio Nazionale Forense in risposta al quesito n. 330 formulato dall'Unione Triveneta, dove pone in evidenza le divergenze nella disciplina dei compensi spettanti agli avvocati e ai dottori commercialisti ed esperti contabili.

Nel citato parere, infatti, si legge che:

*«Con riferimento specifico alla presunta abrogazione tacita degli artt. 633, comma 1, n. 2) e 3) e dell'art. 636 c.p.c., si aggiunge quanto segue.*

*Per ciò che riguarda, in particolare, l'art. 636, si ritiene che l'art. 9 del D.L. n. 1/12 abbia potuto al più determinare l'abrogazione del solo secondo periodo, che fa espresso riferimento alle tariffe, senza intaccare il primo periodo, che si riferisce invece alla necessità di produrre, al fine di ottenere il decreto ingiuntivo, la parcella accompagnata dal parere della competente associazione professionale.*

*L'art. 633, comma 1, n. 3) – che contiene un riferimento alle tariffe – non attiene tuttavia al compenso dell'avvocato, ma solo a quei professionisti assoggettati a tariffa "legalmente approvata" (cd. tariffe normative). La sua sorte a seguito del D. L. n. 1/12, pertanto, è del tutto irrilevante in relazione alla sopravvivenza del potere di opinamento delle parcelle in capo ai Consigli dell'Ordine degli avvocati.*

*Quanto all'art. 633, comma 1, n. 2) – relativo agli "onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati [...] in occasione di un processo", è giocoforza osservare che, non contenendo alcun riferimento alle tariffe, la disposizione non può ritenersi minimamente intaccata dal richiamato art. 9, comma 5, D. L. n. 1/12.»*

Nella citata informativa del Consiglio Nazionale si era evidenziato, altresì, che l'articolo 9 del decreto liberalizzazione non prevede che la mancata pattuizione del compenso al momento del conferimento dell'incarico, ovvero la mancata formulazione del preventivo, configuri un'ipotesi di nullità del contratto. Pertanto, ogni qualvolta il compenso non sia stabilito fra le parti, il professionista potrà ricorrere al giudice per la liquidazione del compenso ai sensi dell'art. 2233 cod. civ.<sup>5</sup>. Considerato che l'art. 2233 cod. civ. non ha subito alcuna modifica, ai Consigli degli Ordini spetta ancora il compito di rilasciare il

*Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'articolo 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali.»*

<sup>3</sup> Il Tribunale di Varese dispone che "L'art. 9, comma V, della l. 27/2012 ha comportato l'abrogazione dell'art. 634 c.p.c. nella parte in cui prevede, per il credito del professionista, che la domanda "deve essere corredata dal parere della competente associazione professionale". Ne consegue che, ai fini del procedimento monitorio, il professionista potrà avvalersi, quale prova per l'ingiunzione, dell'accordo con il cliente di cui all'art. 9, comma IV, l. 27/2012 oppure del preventivo di cui discute sempre la medesima norma: si tratta di documenti che testimoniano il rapporto professionale ed il suo contenuto economico")

<sup>4</sup> Il Tribunale di Verona ha evidenziato che "Se, sotto il profilo normativo, può ritenersi tacitamente abrogata, ai sensi dell'art. 15 disp. preleggi la norma, di diritto sostanziale, che richiedeva il coinvolgimento dell'associazione professionale nella determinazione del compenso del professionista, la medesima sorte hanno avuto le disposizioni processuali che di quella costituivano una specifica applicazione (l'artt. 633, commi 1, nn. 2 e 3 e l'art. 636 c.p.c.) e tutte quelle che contemplavano il potere di opinamento delle associazioni professionali, perlomeno rispetto ai contratti di prestazione d'opera professionale conclusi dopo la data di entrata in vigore (25 gennaio 2012) di tale testo normativo e per i quali il credito del professionista vada determinato in base ai parametri introdotti dal D.M. n. 140/2012."

<sup>5</sup> L'art. 2233 cod. civ. non ha subito alcuna modifica formale. Tuttavia l'abrogazione delle tariffe professionali altera nella sostanza le previsioni dell'articolo. La norma civilistica, infatti prevedeva una gerarchia fra i diversi criteri di determinazione degli onorari (1. Pattuizione fra le parti; 2. Tariffe/usi; 3. Definizione giudiziale) ed il venir meno delle tariffe professionali induce a ritenere che in assenza dell'accordo si possa far ricorso solo alla liquidazione giudiziale.

parere in base al quale il giudice è chiamato a determinare il compenso. Il parere rilasciato ai sensi dell'art. 2233 cod. civ., a differenza di quello previsto dalle norme del codice di procedura civile, infatti, è svincolato dall'esistenza della tariffa professionale; pertanto deve ancora accompagnare la liquidazione giudiziale dei compensi, ex art. 2233 cod. civ.<sup>6-7</sup>.

Tuttavia, tale parere non dovrebbe configurarsi come un parere di liquidazione della parcella (parere che si esprime sulla corretta applicazione della tariffa), bensì come parere che supporta il giudice nella comprensione della complessità della prestazione resa. Il parere, quindi, non avrebbe ad oggetto la quantificazione dei compensi, bensì dovrebbe fornire indicazioni su tutti gli elementi che caratterizzano la prestazione resa. A puro titolo esemplificativo e specificando che la liquidazione dei compensi ai sensi del DM 140/2012 compete esclusivamente all'organo giurisdizionale, il parere potrebbe contenere una valorizzazione dei compensi spettanti al professionista secondo i parametri fissati dal DM 140/2012.

Si precisa che il parere dell'Ordine, di cui all'art. 2233 cod. civ. potrà essere richiesto sia dal Giudice, sia direttamente dal professionista (Cass., 22 gennaio 2000, n. 694; Cass., 21 agosto 1985, n. 4460).

Inoltre alla luce di quanto premesso, si ritiene che l'Ordine nei casi di richiesta di liquidazione per l'emissione del decreto ingiuntivo può valutare discrezionalmente di dare seguito alle richieste formulate dal Giudice. Si suggerisce in ogni caso di dare evidenza di quanto indicato nel presente quesito e di evidenziare la diversa disciplina applicabile agli avvocati.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale  
Francesca Maione

---

<sup>6</sup> La norma prevede che *"il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene"*. La richiesta del parere, seppur non vincolante, non è una facoltà per il giudice, bensì un obbligo cui il giudice stesso non può sottrarsi. Proprio dove non esistono le tariffe professionali assume imprescindibile rilievo il parere dell'organo rappresentativo prescritto dall'art. 2233 cod. civ., che è *"finalizzato a garantire (...) che all'organo giudicante siano fornite le più opportune indicazioni per l'esercizio in concreto del potere di determinazione del corrispettivo"* (Cass. 22 gennaio 2000, n. 694; Cass. 21 ottobre 2011, n. 21934).

<sup>7</sup> Particolarmente significativa appare la recente ordinanza del Tribunale di Udine, Cron. 853/14 del 17/02/2014. Il Tribunale di Udine dispone che: «Il giudice; preso atto; visto l'art. 2233 c.c.; considerato che tale norma - non esplicitamente abrogata e non certo implicitamente abrogabile da un Decreto Ministeriale - prevede l'obbligo del giudice di sentire "il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene" proprio nei casi in cui il compenso deve essere determinato dal giudice, perché non concordato tra le parti e non determinato dalle tariffe o dagli usi; ritenuto, pertanto, che proprio l'abrogazione delle tariffe rende a maggior ragione necessario, per il giudice, rivolgersi al competente Ordine professionale per il parere non vincolante prescritto dalla legge; ritenuto che non si possono ravvisare rischi di formazione "giurisprudenziale" di una tariffa da parte dell'Ordine mediante il rilascio dei pareri, posto che l'Ordine non è chiamato ... a liquidare il giusto ed esatto compenso spettante al professionista, bensì ad esprimere un parere di congruità in concreto della determinazione proposta dal professionista, congruità che sussiste quando la proposta del professionista rientra in una forbice di ragionevolezza valutata in rapporto alle caratteristiche del caso concreto che l'Ordine è in grado di apprezzare in tutti i suoi aspetti tecnici e professionali; dispone che la cancelleria trasmetta al Presidente [dell'Ordine professionale] la presente richiesta di parere sulla parcella del dott. [...], nonché di copia dei documenti prodotti dalla parte opponente; [...].».